



# COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza XXV Aprile, 28

CP 84001250244 - PI 00178950242

Area Finanziaria

Ufficio Personale – Tel. 0445/860542

## CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO

### A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la residenza municipale del Comune di Lugo di Vicenza (VI),

TRA

il COMUNE intestato, codice fiscale 84001250244 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Responsabile Area Finanziaria del Comune di Lugo di Vicenza con sede in Piazza XXV Aprile n. 28, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che agisce per conto e nell'interesse dell'ente in qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000,

E

il Sig. GUZZONATO FRANCESCO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Finanziaria n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è disposta l'assunzione alle proprie dipendenze a tempo parziale e indeterminato a decorrere dal 30/12/2020 del Sig. Guzzonato Francesco e si è provveduto ad approvare lo schema di contratto individuale di lavoro;
- che, ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. del 31.03.1999, l'inserimento nel nuovo sistema di classificazione del personale deve risultare dal contratto individuale di lavoro, che tutti i dipendenti in servizio devono stipulare ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. del 21.05.2018, regolante e costituente il rapporto di lavoro stesso sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L.;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 "Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del comparto "Funzioni Locali" sottoscritto in data 21 maggio 2018 e, in particolare, gli artt. 1, 19 e 20;

Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'impiego, in base alla documentazione presentata e acquisita agli atti;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- i vigenti CCNL del comparto degli enti locali;

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO**

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Lugo di Vicenza (VI) assume il Sig. GUZZONATO FRANCESCO quale dipendente in ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, a decorrere dal 30/12/2020, nella Categoria giuridica “B3” secondo la disciplina vigente del comparto funzioni locali, con profilo professionale di “Collaboratore Tecnico-Pratico”.
2. La sede di destinazione iniziale dell’attività lavorativa è individuata nell’Area Tecnica del Comune di Lugo di Vicenza, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

#### **ART. 2 – MANSIONI**

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. L’assegnazione temporanea a mansioni proprie nella categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare le mansioni del dipendente, nel rispetto dell’art. 52 del T.U. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, approvato con D. Lgs. n.165 del 30.03.2001.
3. L’assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall’art. 52, comma 2, D. Lgs. 165/2001 è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

#### **ART. 3 – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alle ore 8.00 del giorno 30 dicembre 2020, presso la Sede Municipale di Lugo di Vicenza (Vi). In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all’Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l’Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e parziale 22/36 ore settimanali.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

#### **ART. 5 – PERIODO DI PROVA**

2. L'art. 20 del CCNL del 21/05/2018 dispone che il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in due mesi per il personale inquadrato nella categoria "B".
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato ed è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.
4. Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte. Il recesso dell'Amministrazione Comunale deve essere motivato.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.

#### **ART. 6 - TERMINE DI PREAVVISO**

1. I termini di preavviso per la risoluzione del rapporto sono disciplinati dall'art. 12 del C.C.N.L. sottoscritto il 09.05.2006. Per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto di lavoro, si fa espresso riferimento ai Contratti Collettivi vigenti del Comparto "Funzioni Locali".

#### **ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE**

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto funzioni locali con riferimento alla categoria di inquadramento B3, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla

tedicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

#### **ART. 8 – ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro è di 22 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21.05.2018 ed è articolato su giorni ed orari che saranno definiti dall'Amministrazione. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

#### **ART. 9 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO**

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL 21.05.2018.

#### **ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO**

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione, nel piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 pubblicato in Amministrazione Trasparente – disposizioni generali- sul sito istituzionale del Comune.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice disciplinare coordinato con il codice comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 08/11/2016 aggiornato al CCNL 21/05/2018.

#### **ART. 11 – INCOMPATIBILITA'**

1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

#### **ART. 12 – DISCIPLINA**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL, nel contratto individuale di lavoro, nel Codice di Comportamento approvato con DPR n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento del Comune di Lugo di Vicenza potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la

gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

#### **ART. 13 – DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto funzioni locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

#### **ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice disciplinare coordinato con il codice di comportamento e di accettare le sue clausole; dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Lugo di Vicenza il \_\_\_\_\_.

Il Responsabile Area Finanziaria

\_\_\_\_\_

Il prestatore di lavoro

\_\_\_\_\_